AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"FABRIZIO GUARINO"

Via Starza, 2 – 83029 Solofra (AV) – C.F. 80014660643 – PEC: casalbergofabrizio@pec.it

---

Allegato 1 alla deliberazione commissariale n. 24 del 22/09/2026

CONVENZIONE

per l'erogazione agli Ospiti di servizi farmaceutici di prossimità, prestazioni di autoanalisi e telemedicina e supporto all'aderenza terapeutica, aggiuntivi rispetto all'assistenza già garantita dall'Azienda e dal Servizio Sanitario Nazionale

TRA

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Fabrizio Guarino", con sede in Solofra (AV), Via Starza n. 2, C.F. 80014660643 (di seguito "Azienda"), rappresentata dal Commissario straordinario Dott. Stefano Kenji Iannillo, nominato con D.P.G.R.C. n. 52 del 01/07/2026;

E

la Farmacia De Chiara S.a.s., con sede in Solofra (AV), Via F. De Stefano angolo Via Landolfi, P. IVA 02815140641, PEC 16472@pec.federfarma.it (di seguito "Farmacia"), rappresentata dal titolare Dott. Luigi De Maio;

premesso che la Farmacia, con nota del 12 settembre 2026, ha proposto all'Azienda una collaborazione in favore degli Ospiti, e che l'Azienda ha approvato il presente schema con deliberazione commissariale n. 24 del 22/09/2026, si conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

1.1 La Farmacia rende disponibili agli Ospiti che ne facciano richiesta i seguenti servizi: consegna programmata e urgente presso la struttura di farmaci, dispositivi medici, presidi e materiale per medicazione regolarmente prescritti; supporto alla gestione delle prescrizioni dematerializzate; autoanalisi di prima istanza dei parametri ematici; prestazioni di telecardiologia (elettrocardiogramma, Holter cardiaco 24/48 ore, Holter pressorio) con refertazione a cura di medico specialista; consulenza sulla conservazione dei medicinali e sul supporto all'aderenza terapeutica; iniziative di informazione e prevenzione.

1.2 I servizi hanno carattere aggiuntivo ed eccedente rispetto alle prestazioni comprese nella retta, al servizio infermieristico e assistenziale già garantito dall'Azienda e alle prestazioni poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che restano immutati. La convenzione non sostituisce, non riduce e non condiziona in alcun modo il livello di assistenza dovuto agli Ospiti.

1.3 La Farmacia dichiara di erogare le prestazioni nel rispetto della disciplina applicabile all'attività farmaceutica e ai servizi di cui al d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, e al D.M. 16 dicembre 2010, assumendo a proprio carico l'acquisizione di ogni titolo o nulla osta eventualmente necessario per l'erogazione presso i locali dell'Azienda.

Art. 2 – Assenza di esclusiva e libera scelta

2.1 La convenzione non attribuisce alcuna esclusiva. L'Azienda resta libera di stipulare accordi di analogo contenuto con altre farmacie o con altri soggetti che ne facciano richiesta.

2.2 Gli Ospiti restano liberi di rivolgersi alla farmacia di propria scelta, e sono del pari liberi di rivolgersi alla Farmacia De Chiara S.a.s. anche al di fuori della presente convenzione. L'adesione ai servizi è volontaria e revocabile in ogni momento e la mancata adesione non produce alcun effetto sul rapporto di ospitalità, sulla retta o sull'assistenza garantita.

Art. 3 – Corrispettivi

3.1 La convenzione non comporta alcun onere a carico dell'Azienda. I corrispettivi delle prestazioni a pagamento sono dovuti esclusivamente dall'Ospite o, per esso, dal familiare garante o dal rappresentante legale, e sono concordati direttamente e individualmente con la Farmacia quanto a misura, modalità e cadenza di fatturazione e di pagamento, secondo il modulo di cui all'Allegato B.

3.2 Il pagamento avviene direttamente alla Farmacia. L'Azienda non svolge funzioni di incasso, anticipazione, garanzia o recupero, e i corrispettivi non sono in alcun modo compresi nella retta né in addebiti aziendali accessori.

3.3 Nulla è dovuto dagli Ospiti per prestazioni, medicinali, dispositivi, ausili e presidi erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, salva la quota di partecipazione alla spesa eventualmente dovuta per legge.

3.4 I corrispettivi sono indicati nell'Allegato A e hanno carattere di importo massimo; ogni variazione è comunicata all'Azienda e non produce effetti sulle adesioni in corso senza il consenso dell'interessato.

Art. 4 – Modalità di erogazione

4.1 Le consegne e le prestazioni in struttura avvengono nei locali indicati dalla Coordinatrice dei Servizi, previo accordo sui tempi e con modalità compatibili con l'organizzazione dei turni e con il riposo degli Ospiti.

4.2 Le prestazioni sono rese da personale in possesso dei titoli abilitativi prescritti e con dispositivi conformi alla disciplina applicabile. L'uso dei locali è gratuito, temporaneo e non esclusivo.

4.3 La responsabilità della prescrizione resta in capo al Medico di Medicina Generale; la custodia e la somministrazione dei medicinali in struttura restano in capo al personale infermieristico dell'Azienda. Il supporto alla gestione delle prescrizioni si esaurisce nella ricezione del numero di ricetta elettronica per il tramite dell'Ospite o di soggetto da questi delegato.

Art. 5 – Dati personali

5.1 Le Parti trattano i dati degli Ospiti in qualità di titolari autonomi. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 è resa dalla Farmacia agli interessati o ai loro rappresentanti legali prima dell'erogazione delle prestazioni.

5.2 L'Azienda non comunica alla Farmacia dati relativi alla salute degli Ospiti in assenza di idonea base giuridica. La trasmissione dei referti avviene con modalità sicure.

Art. 6 – Responsabilità e assicurazione

6.1 La Farmacia risponde delle prestazioni erogate e dell'operato del proprio personale, tenendo indenne l'Azienda da pretese di terzi connesse a tali prestazioni.

6.2 La Farmacia dichiara di essere coperta da polizza per la responsabilità civile e professionale e ne trasmette gli estremi all'Azienda.

Art. 7 – Durata e recesso

7.1 La convenzione ha durata di dodici mesi dalla sottoscrizione, senza rinnovo tacito.

7.2 Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento con preavviso di trenta giorni comunicato a mezzo PEC, senza oneri né indennizzi.

7.3 Costituiscono causa di risoluzione l'addebito agli Ospiti di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale e la violazione dell'art. 2.

7.4 La cessazione non pregiudica i rapporti individuali già in essere tra la Farmacia e i singoli Ospiti o garanti.

Art. 8 – Disposizioni finali

8.1 Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante della convenzione. Ogni modifica richiede la forma scritta.

8.2 Le spese di bollo e gli eventuali oneri fiscali sono a carico della Farmacia; l'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

8.3 Per quanto non previsto si rinvia al codice civile. Per ogni controversia è competente il Foro di Avellino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Solofra, 22/09/2026

Per l'A.S.P. "Fabrizio Guarino" Il Commissario straordinario Dott. Stefano Kenji Iannillo _____	Per la Farmacia De Chiara S.a.s. Il titolare Dott. Luigi De Maio _____